

## CONTRATTO SUBAPPALTO SERVIZI PROT.N.6877-FI2018

Tra

La società ENGIE Servizi S.p.A. con sede legale in Roma, in Viale Giorgio Ribotta n° 31, 00144, capitale sociale Euro 280.800.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 07149930583, REA n° 597554, Partita IVA 01698911003, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ENGIE Energy Services International SA (Belgio), nella persona del Sig. Massimo Abate, in qualità di Procuratore di ENGIE Servizi S.p.A., in forza della procura a rogito Notaio Dott. Luigi La Gioia di Roma, repertorio n. 94.412, Raccolta n. 26.646, del 28 febbraio 2018, di seguito, per brevità, "**ENGIE**" o "**l'Appaltatore**"

- da un lato

e

La società GDS IMPIANTI S.R.L., con sede legale in Camaiore (LU), Via dei Calzolari, n° 6, località Le Bocchette, CAP 55041, capitale sociale euro 95.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Lucca n° 02260080466, REA LU-210887 e Partita IVA n° 02260080466, nella persona del Sig. Gabriele Stagi in qualità di Amministratore Unico, di seguito, per brevità, il "**Subappaltatore**"

- dall'altro lato

entrambe, di seguito, congiuntamente denominate "le Parti" e singolarmente anche "Parte"

\*\*\*\*\*

### PREMESSO:

- a) Che CONSIP S.p.A. con convenzione attivata in data 01/04/2011, ha affidato all'RTI ENGIE Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) capogruppo mandataria – Bosch Energy & Building Solutions Italy r.l. (già Astrim Energia S.p.A.) e Miecì s.r.l. mandanti il "Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – SIE 2 – Lotti 3-6-7" ai sensi dell'art. 26 legge 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000.
- b) Che in esecuzione e con le modalità di cui alla Convenzione predetta il comune di Porcari ha emesso nei confronti dell'RTI in data 26/03/2013 l'Ordinativo Diretto di Acquisto n. 623384.
- c) Che il Comune di Porcari tramite Determina n. 603 in data 04/10/2018 ha emesso la proroga tecnica all'RTI fino al 15/04/2019, di seguito anche "**Contratto di Appalto**".
- d) Che il Contratto di Appalto prevede espressamente la facoltà, per l'Appaltatore di affidare in subappalto lo svolgimento di una parte delle prestazioni oggetto del Contratto di Appalto.
- e) Che l'Appaltatore intende affidare al Subappaltatore lo svolgimento delle prestazioni indicate nel successivo art. 3 alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nei documenti ad esso allegati.
- f) Che il Subappaltatore ha dichiarato di possedere tutte le conoscenze e competenze tecniche per eseguire le prestazioni di cui al successivo articolo 3 a regola d'arte e secondo la migliore prassi del settore ed intende accettare il predetto incarico, all'esecuzione del quale provvederà con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
- g) Che il Subappaltatore ha fornito all'Appaltatore la documentazione necessaria al fine di ottenere dalla Committente l'autorizzazione al presente Contratto di Subappalto.
- h) Che l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente formale istanza di autorizzazione a subappaltare all'Impresa in premessa l'esecuzione delle prestazioni come meglio descritte al successivo articolo 3 del presente Contratto.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### 1 DEFINIZIONI

Salvo che non sia diversamente stabilito nel presente Contratto, i termini qui di seguito definiti

avranno il significato loro attribuito di seguito:

- a) **"Allegato/Allegati"**: indica gli allegati al presente Contratto, come di volta in volta eventualmente modificati in accordo tra le Parti
- b) **"Committente"**: Comune di Porcari
- c) **"Appaltatore"**: ENGIE Servizi S.p.A.
- d) **"Subappaltatore"**: GDS IMPIANTI S.R.L.
- e) **"Contratto"** o **"Contratto di Subappalto"**: è il documento che si compone dei documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale il presente Contratto di Subappalto, gli Allegati ivi richiamati.
- f) **"Ordine/Ordini"**: il documento contrattuale che viene inviato al Subappaltatore in dipendenza del Contratto, di cui è parte integrante, al fine di dare esecuzione totale o parziale al Contratto stesso.
- g) **"Lavori", "Servizi", "Forniture"**: le prestazioni che il Subappaltatore deve eseguire ai sensi del Contratto.

## **2 VALIDITÀ DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse, gli allegati e ciascun Ordine costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. In caso di non conformità o di divergenza interpretativa tra i documenti che compongono il presente Contratto di Subappalto, si applica il seguente ordine gerarchico: il presente Contratto, i relativi Allegati, ciascun Ordine.

Sono allegati al presente Contratto:

1. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
2. Elenco Impianti
3. Facsimile Piano Manutenzione

## **3 OGGETTO DEL CONTRATTO**

### **3.1** L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di:

- a) conduzione e manutenzione ordinaria, pronto intervento su chiamata, e reperibilità fuori orario di lavoro e nei giorni festivi
- b) manutenzione straordinaria e lavori

Le attività sopra indicate riguardano gli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria (prodotta dalle apparecchiature della centrale termica) concernente tutte le operazioni secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza presso gli immobili di pertinenza del Comune di Porcari.

### **3.2** In particolare le attività intese incluse nella voce 3.1.a) sono le seguenti:

- esercire e vigilare le centrali termiche conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di impianti alimentati a combustibili gassosi, liquidi e solidi, durante l'esercizio la combustione deve essere perfetta e nel pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa vigente in vigore, l'esercizio e la vigilanza delle Centrali termiche devono risultare conformi a quanto indicato nel D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008
- Le prove di combustione dovranno essere effettuate con apparecchiatura tarata e certificata ed andrà registrata ogni volta nell'apposito spazio del libretto di centrale, dovrà inoltre essere prodotto il relativo allegato di legge a seconda della potenzialità dell'impianto. La cadenza è prescritta dalla normativa regionale che il Subappaltatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente, e provvederà al loro inserimento nel database regionale di riferimento
- Il Subappaltatore è tenuto a mantenere in esercizio gli impianti per la Climatizzazione invernale e le relative apparecchiature di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione dell'energia termica per il riscaldamento e quelle relative alla produzione dell'acqua calda sanitaria
- È a carico del Subappaltatore gestire tutte le reti di distribuzione dei fluidi e le apparecchiature di scambio, di spinta e di regolazione poste nelle centrali termiche e nelle sotto centrali; effettuare un continuo controllo delle conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste dal contratto principale "Consip Servizio Energia" SIE 2
- Inoltre il Subappaltatore deve garantire l'apporto di fluidi nei vari punti di utilizzo, aventi corretti valori di pressione, temperatura, portata, al fine di consentire alle apparecchiature utilizzatrici di assicurare le prestazioni attese

- La conduzione degli impianti per la climatizzazione invernale deve essere effettuata con personale qualificato o con personale professionalmente abilitato, secondo quanto richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente
- Eseguire le letture dei contatori presenti su ogni impianto ogni qualvolta venga richiesto (letture con cadenza settimanale ogni martedì, salvo diverse indicazioni, inserendole su apposito sistema utilizzato da ENGIE
- Trascrivere sul libretto di centrale nel corso della gestione gli interventi manutentivi effettuati sia pianificati, sia a guasto, e degli eventuali componenti sostituiti negli appositi spazi
- Predisporre l'avviamento e l'accensione delle apparecchiature e della Centrale Termica
- Predisporre lo spegnimento od arresto della Centrale Termica
- Provvedere alla pulizia stagionale dei locali della Centrale Termica e degli involucri esterni degli impianti affidati, nonché tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare le apparecchiature connesse (sottocentrali) compreso l'eventuale deposito dei combustibili, come previsto nell'allegato "Facsimile manutenzione", inclusi eventuali pozzi perdenti, nonché la pulizia interna ed esterna, l'ispezione ed il controllo dei serbatoi. La pulizia stagionale deve essere ultimata al più tardi entro il secondo mese successivo all'ultimo giorno di riscaldamento
- Provvedere alla pulizia dei locali (compresi sottotetti) nelle adiacenze di vasi di espansione e di altre apparecchiature inerenti l'impianto
- Mantenere funzionanti i depuratori d'acqua con ripristino di sale e resine di ns. fornitura
- Provvedere al trasporto alle competenti discariche dei rifiuti provenienti dalle pulizie (comprese le fuliggini e depositi) e dalle riparazioni effettuate alle apparecchiature installate e conservare la documentazione necessaria a provare il rispetto della normativa allo smaltimento dei rifiuti
- Mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza
- Assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste
- L'attività di manutenzione ordinaria comprende anche la fornitura di tutti i prodotti e materiali "di consumo" necessari, dei quali si riporta, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo il seguente elenco:
  - Oli lubrificanti necessari durante il normale funzionamento delle apparecchiature
  - Prodotti per l'ingrassaggio di parti meccaniche rotanti
  - Prodotti disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in genere nonché le attrezzature necessarie (scope, stracci, spugne, ecc..) per l'effettuazione degli interventi mirati alla migliore conservazione degli impianti tecnologici e/o i locali ospitanti gli stessi
  - Premistoppa e baderne per la tenuta prive di amianto
  - Guarnizioni comuni delle valvole di intercettazione e delle rubinetterie
  - Guarnizioni di tenuta delle camere di combustione delle caldaie, prive di amianto
  - Vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l'espletamento delle operazioni manutentive di ritocco
  - Viteria e rubinetteria d'uso
  - Fusibili e morsetteria, targhette indicatrici dei quadri elettrici e sinottici
  - Giunti, raccordi e materiale per eventuale ripristino di piccoli tratti di coibentazione relativamente alle reti di tubazioni
  - Organi di comando (pulsanti, interruttori, sezionatori) installati su quadri elettrici
- Il Subappaltatore dovrà eseguire la manutenzione conformemente a quanto indicato nell'allegato "Facsimile manutenzione", le attività e le frequenze si considerano indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, rappresentano, pertanto, un riferimento minimo sia in termini di numero di attività previste, sia in termini di frequenza prevista per le attività stesse. Le operazioni di manutenzione effettuate in relazione alle norme tecniche di riferimento, alle istruzioni tecniche del costruttore dell'impianto, di cui sopra, si devono ritenere integrative rispetto a quanto definito nell'allegato "Facsimile manutenzione"
- Il Subappaltatore dovrà rilevare dietro semplice richiesta del ns personale la temperatura ambiente a mezzo di termometro certificato e tarato, documentazione che dovrà consegnare e aggiornare ogni volta venga modificata inviandone copia al committente
- Il Subappaltatore nell'ambito della sua attività dovrà supportare il ns. personale addetto al telecontrollo per la verifica e/o controllo del sinottico e del corretto funzionamento di tutti gli organi che compongono il telecontrollo stesso, fondamentali per l'ottimizzazione energetica, nonché per la modifica e/o inserimento manuale degli orari di funzionamento
- Il Subappaltatore dovrà inoltre provvedere all'utilizzo e corretta alimentazione del sistema aziendale (sistema informativo EAMS)

**3.3** Resta inteso tra le Parti che nessuna contestazione e/o pretesa da parte del Subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore darà diritto al Subappaltatore medesimo di ritardare, modificare o rifiutare lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo 3.

Le attività di cui sopra al punto 3.1.a) sono assegnate a corpo e saranno contabilizzate mensilmente dietro presentazione di apposita documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, sottoscritta per approvazione dal referente dell'Appaltatore.

Le attività di cui sopra di cui al punto 3.1.b) sono assegnate a misura e saranno contabilizzate al termine di ogni prestazione effettuata dietro presentazione di apposita documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, sottoscritta per approvazione dal referente dell'Appaltatore, secondo gli accordi intercorsi con l'ufficio acquisti.

#### **4 DURATA ED EFFICACIA**

**4.1** L'efficacia del presente Contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'ottenimento della autorizzazione, rilasciata nelle forme di legge, da parte della Committente; in caso di mancato rilascio della suddetta autorizzazione il presente Contratto si intenderà inefficace senza diritto alcuno, per entrambe le Parti, a richiederne l'adempimento, e/o il risarcimento di qualsiasi danno, fatta eccezione per il caso in cui tale autorizzazione non sia stata concessa per dolo o colpa grave del Subappaltatore.

**4.2** La durata delle prestazioni di cui all'articolo 3 viene stabilita con decorrenza dall'ottenimento dell'autorizzazione (ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione) da parte della Committente e termine il 15/04/2019, senza tacito rinnovo.

I termini suindicati sono da considerarsi ad ogni effetto perentori.

Le Parti si impegnano a dare inizio alle attività, oggetto del presente contratto, solo dopo il rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Committente.

**4.3** L'Appaltatore si riserva la facoltà di prorogare il presente Contratto, alle medesime condizioni economiche e normative in essere alla data della scadenza, dandone avviso al Subappaltatore con lettera raccomandata A.R. e/o via fax e/o via PEC, inviata con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla scadenza, per il periodo di tempo indicato in detta raccomandata A.R. e/o fax e/o PEC.

#### **5 CORRISPETTIVO**

**5.1** A fronte della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 3, l'Appaltatore riconoscerà al Subappaltatore, a titolo di corrispettivo:

a) **Per le attività a corpo**, l'importo complessivo, omnicomprensivo e invariabile pari a euro 8.750,00 (euro Ottomilasettecentocinquanta/00) oltre IVA per tutto il periodo contrattuale, di cui euro 300,00 (euro Trecento/00) destinati ai costi per la gestione della sicurezza all'interno del presente Contratto;

b) **Per le attività a misura**, un importo presunto pari a euro 5.000,00 (euro Cinquemila/00) oltre IVA per tutto il periodo contrattuale, di cui euro 100,00 (euro Cento/00) destinati ai costi per la gestione della sicurezza all'interno del presente Contratto. L'importo presunto per le attività a misura è puramente indicativo e non vincolante per l'Appaltatore. L'eventuale mancato raggiungimento dell'importo indicato non potrà costituire titolo per richiesta di risarcimento di danni e/o indennizzi derivanti dal mancato utile di impresa o da altro titolo.

Ai sensi dell'art. 118 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, le parti dichiarano che le attività oggetto del presente contratto sono state affidate agli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione a ENGIE, con ribasso non superiore al 20%.

Costi per la sicurezza, inclusi nell'importo contrattuale, non soggetti a ribasso, destinati alla eliminazione e/o riduzione dei rischi dovuti alle interferenze pari a euro 400,00 (euro Quattrocento/00).

Il Subappaltatore si impegna, nell'ambito dell'importo sopra indicato, di adeguarsi ad eventuali disposizioni di legge in materia di sicurezza sopravvenute rispetto alla stipula del presente Contratto.

**5.2** Gli importi indicati al presente articolo – ed ogni altro importo che le Parti dovessero concordare in separati atti – preventivamente autorizzate dalla Committente si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto in deroga agli artt. 1467 e 1664 del codice civile.

**5.3** L'importo dei servizi previsti dal presente Contratto maturerà mensilmente a fronte della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni e nel rispetto di tutte le obbligazioni del Subappaltatore di cui al presente Contratto.

## **6 FATTURAZIONE**

- 6.1** Le fatture per le prestazioni saranno emesse solo dopo aver ottenuto il benestare dell'Appaltatore.
- 6.2** Le fatture dovranno essere predisposte ed inviate esclusivamente in formato elettronico (.pdf), attraverso il sistema informatico denominato Coupa. La fattura potrà essere creata sia attraverso il messaggio di posta elettronica con il quale il Subappaltatore riceverà l'Ordine, sia tramite il portale "Coupa Supplier Network", accessibile previa registrazione. Il Subappaltatore è tenuto ad allegare nel sistema copia elettronica (.pdf) della fattura cartacea in apposito campo denominato "Scansione Immagine". Non saranno considerate ricevute fatture inviate via posta tradizionale e/o via e-mail.
- 6.3** Inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., la fattura dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che per il pagamento, da eseguirsi esclusivamente tramite bonifico, è da utilizzare il c/c bancario indicato e dedicato, come previsto al successivo articolo 8.
- 6.4** Le fatture dovranno essere intestate come indicato nell'ordine.

## **7 TERMINI DI PAGAMENTO**

- 7.1** Con riferimento a quanto indicato al precedente art. 6, ogni fattura regolarmente emessa sarà pagata unicamente tramite bonifico bancario a 120 giorni data fattura fine mese.
- 7.2** Non saranno effettuati pagamenti per fatture emesse in modo difforme da quanto stabilito nel presente Contratto.
- 7.3** Non saranno effettuati pagamenti per fatture emesse e relative a servizi/lavori per i quali non sia stata rilasciata la documentazione ai sensi della Legge 37/08, ove applicabile, e la documentazione relativa a quanto previsto all'articolo 16.2 del presente Contratto.
- 7.4** I pagamenti saranno effettuati soltanto su presentazione della "documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi" in corso di validità, come previsto all'articolo 9.10. Qualora il Subappaltatore non provveda a fornire tali documenti i pagamenti saranno sospesi sino all'effettiva verifica.
- 7.5** Qualora il Committente richieda all'Appaltatore documentazione ulteriore in possesso o producibile dal Subappaltatore, quest'ultimo si impegna sin d'ora a consegnare detta documentazione nei termini richiesti; in caso di mancata consegna nei tempi richiesti, è riconosciuta all'Appaltatore la facoltà di non procedere al pagamento di quanto dovuto.
- 7.6** L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non darà titolo al Subappaltatore di richiedere all'Appaltatore gli interessi di mora automatici, qualora detto ritardo fosse dipendente da esigenze di perfezionamento delle procedure di pagamento o da necessità di controlli amministrativi contabili cui l'Appaltatore debba attenersi ai sensi di legge.

## **8 OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

- 8.1** Entrambe le Parti, nell'ambito del Contratto di Appalto tra l'Appaltatore, la Committente Comune di Porcari identificato con il codice CIG n. 031826830F, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, impegnandosi ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente Contratto, conti correnti dedicati alla commessa e ad operare attraverso bonifici bancari o postali o qualunque altro strumento che consenta comunque la tracciabilità.
- 8.2** Il Subappaltatore si obbliga a comunicare all'Appaltatore, entro 7 giorni dalla loro accensione, i dati dei suddetti conti correnti dedicati, corredati dai nominativi delle persone delegate ad operare sui conti stessi.
- 8.3** Entrambe le Parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale informativa alla Prefettura territorialmente competente.
- 8.4** Ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. n. 136/2010, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguite tramite conto corrente dedicato o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

## **9 DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE**

- 9.1** Il Subappaltatore dichiara:
- (a) di disporre di capitale, maestranze, macchine e attrezzature necessarie per adempiere all'incarico affidatogli;
  - (b) di essere in possesso delle capacità tecniche e finanziarie per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al presente Contratto;

- (c) di aver preso diretta e accurata visione dei luoghi e delle condizioni ambientali in cui dovranno essere eseguite le prestazioni oggetto del presente Contratto di non avere rilievi o eccezioni di sorta da sollevare;
- (d) di aver effettuato le necessarie denunce agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile, ove presente) assicurativi e antinfortunistici competenti;
- 9.2** Il Subappaltatore dichiara altresì di essere in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per l'esecuzione delle prestazioni affidategli, e, in particolare:
- (a) che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione elencati all'art. 38 del D.Lgs. 163 del 2006;
- (b) che possiede tutti i requisiti di qualificazione prescritti dalla legge in relazione alle prestazioni affidate al presente Contratto.
- 9.3** Il Subappaltatore garantisce che l'esecuzione delle opere e/o dei servizi avverrà a regola d'arte e in conformità sia alle prescrizioni contenute nel presente Contratto sia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Il Subappaltatore sarà direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla attività svolta in esecuzione del presente Contratto, impegnandosi a manlevare e tenere indenne sin d'ora l'Appaltatore nel caso di azioni e/o pretese della Committente e/o di terzi.
- 9.4** Il Subappaltatore, a suo esclusivo onere e carico dovrà:
- provvedere alla fornitura del materiale e della attrezzatura occorrente alla corretta esecuzione delle prestazioni;
  - sostenere gli oneri derivanti dalla eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature in seguito ad eventi di forza maggiore o per qualsiasi motivo;
  - rilasciare, ove richiesto, la dichiarazione di conformità (legge 37/08 e sue s.m.i.) delle opere/interventi eseguiti negli impianti oggetto del Contratto come previsto dalla normativa in vigore al momento della loro esecuzione;
  - provvedere al trasporto, anche con mezzi speciali e che richiedano particolari autorizzazioni da parte delle autorità competenti, di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prestazioni.
- 9.5** Il Subappaltatore impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto secondo le scadenze, i termini di consegna e i livelli di servizio concordati. La responsabilità del Subappaltatore si estende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla qualità e quantità dei materiali usati, al loro razionale impiego, ai procedimenti di verifica, all'uso di brevetti, alla lavorazione a perfetta regola d'arte ed alla conservazione delle apparecchiature e delle attrezzature. Il Subappaltatore sarà responsabile e di conseguenza garantirà i risultati del suo intervento e dei prodotti forniti in occasione dei lavori eseguiti presso la Committente.
- 9.6** Il Subappaltatore (ove applicabile) si obbliga ad effettuare tutti gli adempimenti amministrativi che la vigente normativa in materia di edilizia ed urbanistica pone a suo carico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunicazione di inizio e termine dei lavori, adempimento di obblighi assicurativi, nomina del responsabile del cantiere e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera appaltata.
- 9.7** Il Subappaltatore si impegna a non effettuare nessuna forma di sfruttamento del lavoro minorile e ad utilizzare esclusivamente personale impiegato nel pieno rispetto delle normative in materia giuslavoristica, secondo gli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
- 9.8** Il Subappaltatore si impegna ad astenersi da ogni forma di discriminazione all'interno della propria azienda.
- 9.9** Il Subappaltatore s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni affidategli dall'Appaltatore, nessuna esclusa od eccettuata, con proprio personale, regolarmente assunto ed assicurato presso i preposti enti amministrativi, in merito al quale si impegna ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale vengono eseguite le prestazioni stesse, senza che l'Appaltatore possa essere chiamato a partecipare, neppure parzialmente, al pagamento di alcun onere, contributo e/o tassa. L'Appaltatore è pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta relativa al rapporto di lavoro intercorrente fra il Subappaltatore ed il personale di quest'ultimo. È fatto tassativo divieto al Subappaltatore di consentire l'accesso ai luoghi di esecuzioni delle prestazioni oggetto del presente Contratto a persone non regolarmente assunte e assicurate dal Subappaltatore.
- 9.10** Il Subappaltatore s'impegna a comunicare all'Appaltatore, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, e anche ai fini dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, tutta la documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, mediante il rilascio all'Appaltatore della seguente documentazione:

- prospetto analitico redatto in forma libera contenente il nominativo, il codice fiscale e la qualifica dei lavoratori adibiti allo svolgimento delle prestazioni affidate con il presente Contratto di subappalto, ivi comprese tutte le sostituzioni di personale che si dovessero verificare durante il periodo di validità del presente contratto, con l'ammontare delle retribuzioni corrisposte e l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi contributi versati;
- documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità in costanza di rapporto, ed alla data di ultimazione dei servizi/lavori oggetto di subappalto in caso di cessazione degli stessi;
- dichiarazione che i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

**9.11** Il Subappaltatore, in ogni caso, libera sin d'ora l'Appaltatore da ogni addebito conseguente ad eventuali inosservanze del presente articolo.

**9.12** Nel caso di mancata presentazione o irregolarità della documentazione presenta, l'Appaltatore si riserva la facoltà di (i) sospendere i pagamenti fino a quando non risulti accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, (ii) di compensare, ai sensi dell'art.1252 c.c., le eventuali somme che lo stesso si dovesse trovare costretto a pagare ai lavoratori del Subappaltatore, senza che il Subappaltatore possa opporre alcuna eccezione all'Appaltatore né avere titolo alcuno al risarcimento dei danni; (iii) risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché (iv) escludere il Subappaltatore dal proprio albo fornitori per 12 mesi.

**9.13** L'Appaltatore si riserva la facoltà di richiedere al Subappaltatore di sostituire il personale non gradito con altro avente adeguata idoneità e capacità tecnico-professionale, entro 14 giorni dalla richiesta senza che ciò comporti alcun diritto di richiedere e/o ottenere eventuali indennizzi in capo al Subappaltatore e/o eventuali oneri in capo all'Appaltatore.

## **10 GARANZIE**

**1.1** Il Subappaltatore garantisce che le opere eseguite, i servizi resi ed i componenti forniti, ai sensi del presente Contratto sono immuni da vizi che le rendano non idonee all'uso per la quale sono destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, siano essi apparenti od occulti.

**1.2** Il Subappaltatore garantisce che i componenti eventualmente forniti saranno esenti da difetti attinenti ai materiali e alla lavorazione.

**1.3** Il Subappaltatore garantisce i componenti eventualmente forniti ai sensi del presente contratto per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data d'installazione o di 30 (trenta) mesi dalla data di consegna in sito a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo.

**1.4** Qualora, durante il periodo di garanzia i componenti forniti risultassero difettosi, l'Appaltatore dovrà darne avviso scritto al Subappaltatore il quale dovrà proceder alla riparazione e/o sostituzione con parti nuove. I componenti riparati o sostituiti durante il periodo originale di garanzia, saranno garantiti dal Subappaltatore per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi dalla data del rimontaggio o di 30 (trenta) mesi dalla data di consegna originale nel sito a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo.

**1.5** Per tutte le altre prestazioni previste nel Contratto, esclusi i componenti eventualmente forniti per i quali varrà quanto sopra citato, saranno applicabili le seguenti condizioni di garanzia:

- a) il Subappaltatore garantisce all'Appaltatore che dette prestazioni saranno effettuate in modo competente e con diligenza secondo tutte le specifiche concordate e che il materiale usato sarà esente da difetti di lavorazione;
- b) il periodo di garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi dalla conclusione delle prestazioni;
- c) se il mancato adempimento delle suddette garanzie si manifesta entro il periodo di garanzia, l'Appaltatore darà al Subappaltatore notifica scritta del difetto non più tardi di 60 (sessanta) giorni dalla sua evidenziazione. Il Subappaltatore correggerà pertanto qualsiasi difetto rieseguendo la prestazione nella misura necessaria e praticabile.

Le suddette garanzie non saranno applicabili a:

- d) qualsiasi malfunzionamento richiedente riparazioni o sostituzioni attribuibile a dolo o colpa grave dell'Appaltatore;
- e) componenti e/o apparecchiature che, in dipendenza delle specifiche condizioni di esercizio cui sono sottoposti, siano soggetti ad un consumo in base al normale funzionamento, che ne richieda la sostituzione e/o rigenerazione con tempo inferiore al periodo di garanzia.

## **11 VARIAZIONI (NON APLICABILE)**

## **12 SORVEGLIANZA E COLLAUDO**

- 12.1** Il Subappaltatore riconosce all'Appaltatore, anche per il tramite di soggetti terzi a tal fine designati, il diritto di sorvegliare e controllare l'esecuzione delle prestazioni e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente e di impartire, se del caso e per ragioni di carattere tecnico o di rispetto di quanto previsto nel contratto tra l'Appaltatore e il Committente o nelle norme in materia di sicurezza ed ambiente, tutte le disposizioni che saranno ritenute al fine di una esecuzione a regola d'arte delle prestazioni stesse o del rispetto della citata normativa in materia di sicurezza ed ambiente, restando inteso che detta attività di controllo e/o le istruzioni impartite dall'Appaltatore non limiteranno e/o solleveranno il Subappaltatore dai propri obblighi e responsabilità.
- 12.2** Nel corso della durata del Contratto l'Appaltatore, anche per il tramite di soggetti terzi a tal fine designati, può procedere alla verifica delle prestazioni e/o al collaudo delle stesse. Tale verifica e/o collaudo potrà essere eseguito indipendentemente da quello disposto dal Committente nei termini di cui al Contratto tra quest'ultimo e l'Appaltatore.

## **13 GARANZIA FIDEIUSSORIA (NON APPLICABILE)**

## **14 PENALI**

- 14.1** Saranno a carico del Subappaltatore le penali applicate all'Appaltatore in riferimento al contratto con la Committente, per inadempienze comunque imputabili o connesse alle prestazioni del Subappaltatore; quest'ultimo sarà inoltre tenuto al risarcimento di qualsiasi danno a qualsiasi titolo reclamato dalla Committente in relazione alla esecuzione delle prestazioni affidate al Subappaltatore.
- 14.2** In caso di violazione dell'art. 9 – Dichiarazioni, Obblighi e Responsabilità del Subappaltatore, dell'art. 15 – Cessione del Contratto – Divieto di Subappalto - Incedibilità dei crediti, sarà applicata automaticamente una penale pari a euro 850,00 (euro ottocentocinquanta/00), al Subappaltatore.
- 14.3** Le Parti riconoscono che gli importi delle penali di cui ai precedenti articolo 14.1 e 14.2 sono congrui e non soggetti a riduzione.
- 14.4** Le penali complessivamente considerate non potranno superare il 10% del valore del presente Contratto, fatto salvo ogni ulteriore diritto e/o pretesa dell'Appaltatore ai sensi di legge o del presente Contratto, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.
- 14.5** Senza pregiudizio per ogni ulteriore diritto e/o pretesa dell'Appaltatore ai sensi di legge o del presente Contratto, qualora il Subappaltatore accumuli penali per un importo pari o superiori al 10% del valore del presente Contratto, l'Appaltatore avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
- 14.6** Ogni penale verrà applicata al semplice verificarsi del fatto che ne ha dato causa e senza preavviso.
- 14.7** La penale applicata verrà regolarmente fatturata al Subappaltatore e trattenuta sui pagamenti a scadere laddove ve ne sia capienza. Qualora non ve ne sia capienza, la differenza dovrà essere pagata dal Subappaltatore entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell'Appaltatore.
- 14.8** Resta in ogni caso fermo il diritto dell'Appaltatore al risarcimento del maggior danno subito a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione non adeguata delle prestazioni oggetto del Contratto (ivi compreso l'evento che ha determinato l'applicazione delle penali) da parte del Subappaltatore.

## **15 CESSIONE DEL CONTRATTO – DIVIETO DI SUBAPPALTO – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI**

- 15.1** È fatto espresso divieto al Subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto.
- 15.2** È fatto espresso divieto al Subappaltatore di subappaltare, parzialmente o integralmente, l'esecuzione del presente Contratto.
- 15.3** È fatto espresso divieto al Subappaltatore di cedere e/ trasferire a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente e/o temporaneamente, i crediti derivanti dal presente Contratto e/o ad esso connessi; l'Appaltatore si intenderà pertanto a tutti gli effetti liberato con il pagamento al Subappaltatore.

## **16 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

- 16.1** Il Subappaltatore si impegna a rispettare ed applicare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché tutte le altre norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso il DPR 177/2011, che lo stesso dichiara di ben conoscere, impegnandosi incondizionatamente alla loro integrale osservanza nell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto.
- 16.2** Il Subappaltatore, inoltre, s'impegna a trasmettere all'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, i documenti seguenti:

- Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con data non anteriore a 6 mesi;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445;
- Polizza assicurativa RCT/RCO con indicazione del massimale;
- Elenco del personale impiegato nella commessa;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
- Piano operativo di sicurezza – POS – relativo all'appalto oggetto del presente Contratto.

**16.3** Il Subappaltatore s'impegna affinché il proprio personale addetto al cantiere sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e i riferimenti relativi all'autorizzazione al subappalto, così come disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i.

**16.4** Il Subappaltatore, s'impegna espressamente affinché i propri dipendenti, nello svolgimento delle attività affidate, osservino scrupolosamente tutte le disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica adottate dall'Appaltatore. A tal riguardo, l'Appaltatore fornirà al Subappaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i predetti dipendenti del Subappaltatore sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

**16.5** Il Subappaltatore ha l'obbligo di conoscere ed applicare tutta la normativa vigente e di sopravvenuta emanazione, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro; dichiara inoltre di essere a conoscenza della responsabilità che le leggi demandano ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti in materia antinfortunistica e di tutela della salute. Il Subappaltatore deve inoltre osservare le procedure di sicurezza sul lavoro vigenti nel sito oggetto del Contratto oltre a quelle richiamate nel presente Contratto, e verificare direttamente che il proprio personale le osservi. Il Subappaltatore, nell'esecuzione delle attività di lavoro, assume nei confronti dei propri dipendenti la qualifica di "datore di lavoro" prevenzionistico e deve, pertanto, ottemperare a tutte le norme poste a carico dei datori di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare il Subappaltatore ha l'obbligo di attuare le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, e di rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti, di disporre e di esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza vigenti, di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Il Subappaltatore ha inoltre l'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; di tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. In caso di grave o reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del presente Contratto, il Subappaltatore deve allontanare dal sito il personale interessato da lui dipendente. L'inosservanza di quanto precede costituisce ragione di risoluzione ipso iure del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c. c. Al verificarsi di gravi situazioni di emergenza, disposizioni di immediata attuazione, rivolte a garantire la massima sicurezza alle persone e la salvaguardia del sito, potranno essere direttamente date al personale del Subappaltatore anche da qualificati tecnici dell'Appaltatore. L'Appaltatore ha in ogni momento diritto di effettuare, tramite la propria struttura tecnica, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro e più in generale di tutti gli obblighi contemplati nel presente Contratto. Fermi restando gli obblighi posti a carico di ogni soggetto dalla legislazione di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, l'Appaltatore può, altresì, richiedere in ogni momento al Subappaltatore tutte le informazioni necessarie riguardo al corretto adempimento delle norme antinfortunistiche di legge e del presente Contratto. Il Subappaltatore è tenuto a consentire i suddetti accertamenti e controlli, nonché gli eventuali controlli in ordine all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente. Il Subappaltatore a semplice richiesta dell'Appaltatore dovrà essere in grado, in ogni momento, di dimostrare con documentazione di avere provveduto agli obblighi di cui sopra. Qualora si accerti la mancata attuazione di norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché delle disposizioni in materia

di sicurezza previste dal presente Contratto, l'Appaltatore, previa contestazione scritta al Subappaltatore, avrà diritto:

- all'allontanamento dal posto di lavoro dei dipendenti responsabili delle infrazioni;
- alla sospensione delle fasi lavorative nelle quali è stata riscontrata l'inadempienza;
- alla risoluzione "ipso iure" del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c. c.

È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Appaltatore al risarcimento degli eventuali danni. L'Appaltatore tramite la propria struttura tecnica, ha facoltà di presenziare agli incontri formativi e informativi svolti dagli esecutori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il Subappaltatore ha l'obbligo di trasmettere in copia per conoscenza all'Appaltatore le denunce di infortunio o di malattia professionale effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori in sito, indicando anche il numero di ore lavorate, entro 3 (tre) giorni dalla data di effettuazione della denuncia, e a tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause e circostanze che li hanno determinati.

- 16.6** Il Subappaltatore dovrà fornire tutte le informazioni richieste dall'Appaltatore e dovrà aver tenuto conto delle informazioni messe a disposizione dall'Appaltatore per quanto attiene ai rischi specifici e da interferenze esistenti nel Sito.
- 16.7** La Committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che contiene le informazioni sui rischi specifici del Sito e indica le misure adottate per eliminare o almeno ridurre al minimo i rischi da interferenze. I singoli datori di lavoro delle imprese e i lavoratori autonomi e gli altri soggetti presenti nelle aree di lavoro sono tenuti alla cooperazione e al coordinamento delle attività, nonché alla loro reciproca informazione.
- 16.8** Mediante apposite riunioni di coordinamento, l'Appaltatore procederà, prima dell'inizio dei lavori, alla verifica della completezza e idoneità della documentazione fornita dal Subappaltatore come prevista dalla legislazione vigente in "materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- 16.9** Il Subappaltatore è tenuto a fornire per iscritto all'Appaltatore informazioni sulle dinamiche del cantiere rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a comunicare immediatamente all'Appaltatore circostanze sopravvenute nell'esecuzione delle attività che dovessero comportare l'insorgere di rischi per la sicurezza dei lavoratori ulteriori a quelli già previsti nel DUVRI ed aggiornare di conseguenza il proprio "Piano di Sicurezza" trasmettendone tempestivamente copia all'Appaltatore.
- 16.10** Nei riguardi del personale dipendente, il Subappaltatore è tenuto all'adempimento di tutti quegli obblighi di carattere assicurativo, previdenziale, assistenziale, ecc., che per legge gli competono.
- 16.11** Fin dall'inizio delle prestazioni del Contratto e per tutta la durata dello stesso, tutto il personale del Subappaltatore dovrà risultare altresì assicurato, a norma delle leggi vigenti in materia, contro gli infortuni sul lavoro. Quanto sopra dovrà essere documentato dalla esibizione delle relative polizze di assicurazione ad ogni richiesta dell'Appaltatore.
- 16.12** Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico del Subappaltatore. L'Appaltatore è pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta relativa al rapporto di lavoro intercorrente fra il Subappaltatore ed il personale di quest'ultimo.
- 16.13** Il Subappaltatore, infine, riconosce all'Appaltatore la facoltà di compiere in qualsiasi momento, ispezioni e controlli sulle prestazioni affidategli in virtù del presente Contratto e, in vista del miglior espletamento degli obblighi contrattuali, di fornire opportune istruzioni e prescrizioni senza che ciò possa costituire limitazione dell'autonomia del Subappaltatore e pertanto senza che venga mai meno la responsabilità del Subappaltatore di eseguire gli interventi posti a suo carico con il presente contratto a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di norme di legge in materia di sicurezza.

## **17 TUTELA DELL'AMBIENTE**

**17.1** L'Appaltatore è certificato secondo la norma ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale).

**17.2** Il Subappaltatore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

### **17.3 Gestione rifiuti**

Le Parti convengono che i rifiuti derivanti dalle lavorazioni commissionate in forza del presente Contratto devono intendersi come prodotti dal Subappaltatore stesso, il quale s'impegna ad osservare le disposizioni in materia in maniera tale da tenere sollevata dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi onere e responsabilità relative.

I rifiuti prodotti dalle attività oggetto del presente Contratto, vanno raccolti in appositi contenitori, contrassegnati per ciascuna tipologia secondo i codici dell'elenco riportato nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di rifiuti, predisposti a cura dei fornitori stessi e smaltiti dal medesimo. Il Subappaltatore dovrà far pervenire all'Appaltatore una copia della 4<sup>a</sup> copia del formulario di identificazione dei rifiuti prodotti dal fornitore stesso nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

I materiali di risulta prodotti dall'attività di scavo dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente e nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'autorità territoriale competente.

L'area interessata dall'esecuzione dei lavori o delle prestazioni realizzati/e dal Subappaltatore deve essere mantenuta sempre pulita ed in ordine.

È assolutamente vietato abbandonare immondizie o rifiuti su strade e parcheggi.

È assolutamente vietato scaricare sostanze/rifiuti liquide di qualsiasi tipo.

#### **17.4 Prodotti chimici e tecnici**

Il Subappaltatore, preventivamente all'impiego diretto di sostanze o miscele e prodotti tecnici (nel eseguito prodotti), deve far pervenire all'Appaltatore le relative Schede di Sicurezza conformi alla normativa vigente. Eventuali prodotti impiegati dovranno essere correttamente confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente.

Il Subappaltatore, nello svolgimento delle varie attività, deve adottare tutte le precauzioni di legge e le norme di buona tecnica finalizzate ad evitare qualsiasi emissione o rilascio nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo. In particolare è vietato accumulare ed effettuare travasi di prodotti in prossimità di superfici non impermeabilizzate e di tombini; occorre inoltre dotarsi di attrezzature idonee ad evitare la contaminazione ambientale (es. bacini di contenimento, teli impermeabili).

I serbatoi, i fusti, etc., utilizzati in cantiere, dovranno essere provvisti di bacini di contenimento adeguati (come materiale e come capacità) a seconda della sostanza chimica da stoccare tale da contenere eventuali sversamenti o tracimazioni di prodotti, oppure sversamenti che potessero avvenire durante le operazioni di movimentazione/travaso e stoccaggio di prodotti potenzialmente inquinanti.

Il Subappaltatore si deve dotare di un carrello d'emergenza ambientale (in caso di sversamenti accidentali di sostanze chimiche/tecniche) accessoriato con materiali adeguati a seconda del tipo di sostanze chimiche presenti in cantiere. Tale carrello sarà ubicato nelle vicinanze delle zone a rischio in posizione ben visibile e facilmente accessibile.

#### **17.5 Gestione delle emergenze ambientali e incendio**

In caso di sversamenti di prodotti chimici e di altri materiali, il Subappaltatore dovrà immediatamente avvisare il più vicino operatore, nonché il referente per l'Appaltatore, al fine di attivare immediatamente le specifiche procedure di emergenza.

In caso di avvistamento di situazione di emergenza o pericolo imminente, il Subappaltatore dovrà immediatamente avvisare il più vicino operatore, nonché il referente per l'Appaltatore, al fine di attivare immediatamente le specifiche procedure di emergenza.

#### **17.6 Strumenti di misura (eventualmente utilizzati)**

Premesso che l'Appaltatore è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 (Sistema di Gestione della Qualità), il Subappaltatore dovrà fornire evidenza all'Appaltatore, alla prima richiesta:

- Di copia dei certificati di taratura di tutti gli strumenti/apparecchiature per prove, misurazioni e collaudi che verranno utilizzati nell'espletamento delle attività richieste ai sensi del presente Contratto.
- Del fatto che le apparecchiature siano tarate in centri SIT, SINAL o equivalenti.

#### **17.7 FGAS (NON APPLICABILE)**

#### **17.8 Normative**

Tutte le prestazioni oggetto del contratto saranno effettuate dal Subappaltatore in conformità alle normative UNI/CEI di riferimento ed a tutti i disposti cogenti come previsti dalla legislazione in ambito Locale, Regionale, Nazionale ed Europea, nessuna esclusa.

### **18 RISPETTO DELLE LEGGI, DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E DEL CODICE ETICO DELL'APPALTATORE**

**18.1** Resta inteso che nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, il Subappaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale connessa all'espletamento delle prestazioni ad esso affidate. Il Subappaltatore, nei rapporti con i terzi, siano essi privati o pubblici funzionari, non dovrà incorrere nella violazione di alcuna norma civile, penale, od amministrativa e/o in alcun comportamento che non sia lecito o corretto.

**18.2** Senza pregiudizio per la generalità di quanto previsto al precedente articolo 18.1 le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto 231") e si impegnano ad astenersi, nell'esecuzione del Contratto, da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e/o idonei ad agevolare la commissione dei predetti reati.

- 18.3** Il Subappaltatore dichiara di conoscere il codice etico (il "Codice Etico") dell'Appaltatore ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto dal medesimo in conformità ai principi e alle linee guida previsti dal Decreto 231 (il "Modello 231") al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al suddetto Decreto 231. Entrambi i documenti Codice Etico e Modello 231 sono scaricabili dal sito internet dell'Appaltatore.
- 18.4** Il Subappaltatore si impegna, nell'esecuzione del Contratto, a rispettare ed a far rispettare il Codice Etico ed il Modello 231 dell'Appaltatore (come eventualmente successivamente modificati e/o aggiornati), anche adottando tutte le misure ed i presidi necessari nei confronti dei fornitori terzi, e a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione degli stessi.
- 18.5** Il Subappaltatore si impegna, altresì, nell'esecuzione del Contratto:
- a) a fornire in modo corretto informazioni e documenti, garantendone e attestandone veridicità e completezza;
  - b) a consentire all'Appaltatore di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali, anche attraverso richieste di informazioni e documenti;
  - c) a consentire eventuali verifiche e/o audit, in ordine all'esecuzione del Contratto, da parte dell'Organismo di Vigilanza sul Modello 231 dell'Appaltatore e, in particolare, in riferimento ai processi dell'Appaltatore gestiti dal Subappaltatore nell'ambito dell'adempimento del Contratto, fornendo le informazioni richieste dagli organismi di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni, con particolare riferimento ai processi strumentali ed operativi rilevanti ai fini del Decreto 231 e tenendo conto del potere di coordinamento delle attività di verifica e di controllo svolto, a tal riguardo, dall'Organismo di Vigilanza dell'Appaltatore.
- 18.6** Il Subappaltatore si impegna, inoltre, a svolgere attività di formazione del proprio personale in ordine alle attività svolte nell'ambito dell'adempimento del contratto e, in particolare, in ordine ai processi dell'Appaltatore inerenti i beni forniti.
- 18.7** Il Subappaltatore prende, altresì, atto che l'Organismo di Vigilanza sul Modello 231 dell'Appaltatore può richiedere, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'adozione da parte del Subappaltatore, in relazione all'esecuzione del Contratto, di specifiche regole e procedure interne.
- 18.8** Il Subappaltatore dichiara che:
- a. al suo interno, non risultano soggetti (amministratore unico o delegato, membri del consiglio di amministrazione), che siano stati condannati negli ultimi 5 anni per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tra cui art. 316 ter, 640 comma 1 n. 1, 640 bis, 640 ter, 318, 319, 319 ter, 322, 317, 316 bis del codice penale;
  - b. il Subappaltatore, o ad altre società del gruppo cui esso fa parte, non sono state applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 né le misure cautelari di cui all'art. 46 del D.Lgs. 231/01.
- 18.9** La violazione, ad opera del Subappaltatore o dei propri dipendenti e collaboratori, del Modello 231 e/o del Codice Etico dell'Appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto nonché il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, darà titolo all'Appaltatore di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, rimanendo impregiudicato ogni diritto dell'Appaltatore ai sensi di legge e/o del presente Contratto.
- 18.10** Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Subappaltatore prende altresì atto di essere stato informato dei principi vincolanti del Gruppo ENGIE in materia di etica, ambiente e responsabilità sociale descritti nella Carta Etica, nella Guida alle pratiche dell'Etica e della policy "Ethics of Business Relationship: governing principles", pubblicate sul sito [www.engie.com](http://www.engie.com) e dichiara di accettarli e di impegnarsi a rispettarli.
- 18.11** Il Subappaltatore dichiara e garantisce che nei 6 (sei) anni immediatamente precedenti la sottoscrizione del presente Contratto, ha rispettato le regole di diritto nazionale e internazionale applicabili al Contratto in relazione a:
- Diritti umani fondamentali;
  - embargo, droghe, traffico di armi, terrorismo;
  - commercio, licenze di importazione/esportazione, dogane;
  - immigrazione e divieto di lavoro illegale
  - reati penali in materia finanziaria, corruzione, truffa, traffico di influenze illecite, frode, furto, contraffazione, appropriazione indebita e reati simili;
  - riciclaggio;
  - diritto della concorrenza.
- In relazione alla esecuzione del Contratto, il Subappaltatore si impegna a rispettare tali regole anche in nome e per conto dei propri fornitori.
- L'Appaltatore ha diritto di richiedere al Subappaltatore evidenza del rispetto delle sopramenzionate regole nonché di svolgere o far svolgere da terzi audit in merito.

La violazione di anche una delle previsioni contenute nel presente articolo dà diritto all'Appaltatore, a propria discrezione, di sospendere l'esecuzione ovvero risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con diritto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio di ogni altro diritto dell'Appaltatore ai sensi di legge e/o del presente Contratto.

## **19 CONFLITTO DI INTERESSI**

**19.1** Nel caso in cui, durante il periodo di validità del presente Contratto:

- (a) il Subappaltatore;
  - (b) qualunque soggetto giuridico verso il quale il Subappaltatore abbia anche indirettamente un interesse;
  - (c) qualunque soggetto giuridico alle dipendenze del Subappaltatore o comunque sotto il suo controllo;
  - (d) qualunque soggetto giuridico dal quale il Subappaltatore sia controllato,
- intenda porre in essere attività professionali in favore di un soggetto che possa, direttamente o indirettamente, essere anche solo potenzialmente in conflitto di interessi con il l'Appaltatore, il Subappaltatore si impegna a conseguire preliminarmente il consenso dell'Appaltatore, che potrà concederlo o negarlo a suo esclusivo ed insindacabile giudizio. Il Subappaltatore dichiara che, al momento della sottoscrizione dell'accordo non si trova in nessuna delle situazioni indicate di anche solo potenziale conflitto di interesse.

**19.2** Il Subappaltatore dichiara che nel suo gruppo non risultano soggetti (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Amministratore Delegato, Consiglieri, Responsabili della Funzione o dipendenti, inclusi loro parenti e/o affini fino al II grado), che:

- i. ricoprono all'interno di una società del Gruppo ENGIE un ruolo la cui presenza - in virtù del ruolo ricoperto all'interno della Società di appartenenza - possa generare un conflitto di interessi anche potenziale;
- ii. hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, direttamente o indirettamente, il Gruppo ENGIE, (quali ad esempi il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni, controllo amministrativi o di altra natura).

**19.3** L'Appaltatore potrà svolgere verifiche finalizzate ad accertare il rispetto del presente articolo. A tal fine il Subappaltatore è tenuto a rendere disponibile tutta la documentazione ritenuta utile dall'Appaltatore, incluse anche le fatture, i giustificativi delle spese, eventuali contratti di collaborazione e consulenza. In caso di inosservanza anche parziale di una qualsiasi delle previsioni del presente articolo 19, l'Appaltatore avrà il diritto di risolvere il Contratto, previa comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando ogni altro diritto dell'Appaltatore ai sensi di legge e/o del presente Contratto.

## **20 RISERVATEZZA**

Sia durante la vigenza del presente contratto che successivamente il Subappaltatore si obbliga al mantenimento della più assoluta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, informazioni e documenti di qualsiasi natura (tecnica, commerciale, economica, etc.) ricevuti dall'Appaltatore, e ad utilizzarli unicamente allo scopo della esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto. Ai fini del presente articolo vengono considerate informazioni riservate tutte le informazioni di qualsivoglia natura che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili.

Il Subappaltatore si obbliga inoltre a non divulgare informazioni, documenti e know-how attinenti all'organizzazione, ai metodi gestionali ed operativi dell'Appaltatore senza autorizzazione scritta e ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicarne la riservatezza e la confidenzialità.

Alla cessazione del rapporto e, comunque, in qualsiasi momento l'Appaltatore ne faccia richiesta, il Subappaltatore dovrà prontamente consegnare tutti i dati, le lettere, le note, i report e la documentazione riservata e confidenziale in suo possesso provvedendo, inoltre, ad eliminare ogni informazione disponibile su strumenti elettronici e qualsiasi supporto magnetico.

## **21 DIVIETO DI CONCORRENZA E RAPPORTI CON LA COMMITTENTE**

**21.1** Il Subappaltatore s'impegna a non assumere direttamente alcun incarico di espletamento servizi o prestazioni attinenti ai luoghi ove, in forza del presente Contratto, si troverà ad operare, a non commercializzare direttamente presso la Committente componenti, parti, prodotti e infine a non collaborare con terzi per la definizione delle stesse prestazioni. Tale obbligo avrà efficacia per tutta la durata del rapporto dell'Appaltatore con la Committente, presso il quale dovranno essere eseguite le attività del Subappaltatore.

**21.2** Il Subappaltatore si impegna, per tutta la durata del rapporto dell'Appaltatore con la Committente e limitatamente all'oggetto del presente Contratto, a non intrattenere rapporti diretti con la Committente, se non nei casi espressamente autorizzati per iscritto dall'Appaltatore.

**21.3** Resta inteso tra le Parti che non rientrano nell'ambito dei rapporti con la Committente gli incontri presso i luoghi di svolgimento delle prestazioni con i rappresentanti della stessa Committente ed aventi ad oggetto le modalità di esecuzione delle prestazioni, qualora a tali incontri non sia presente un rappresentante dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà dare, per iscritto, immediata notizia a quest'ultimo dell'avvenuto incontro, con specificazione delle questioni trattate e delle eventuali varianti verbalmente richieste dai rappresentanti della Committente. L'esecuzione di tali varianti senza la preventiva approvazione dell'Appaltatore non danno diritto al Subappaltatore di pretendere alcun compenso, indennizzo o risarcimento.

## **22 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**22.1** Ciascuna delle Parti si impegna inoltre al pieno ed integrale rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito, il "Codice Privacy") ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. In particolare ciascuna parte acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità connesse e/o strumentali al rapporto contrattuale.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con riferimento ai dati personali del Subappaltatore acquisiti, anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, informa il Subappaltatore medesimo che:

(a) i dati anagrafici e fiscali verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali; il conferimento di tali dati, in taluni casi, potrebbe essere obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente, a dar corso al rapporto contrattuale;

(b) i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico o elettronico da incaricati preposti agli ordini, al marketing o all'amministrazione;

(c) ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a società o professionisti di fiducia per attività contabile o amministrativa, per tutela del credito e degli altri diritti relativi al singolo rapporto commerciale; l'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell'interessato;

(d) relativamente ai dati medesimi il Subappaltatore potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione e opposizione al trattamento) nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, mediante comunicazione da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica [privacy-ita@engie.com](mailto:privacy-ita@engie.com) o comunicazione scritta a ENGIE Servizi S.p.A. Viale Giorgio Ribotta n° 31 – 00144 Roma. Titolare del trattamento dei dati è l'Appaltatore.

**22.2** In caso di cessazione per qualunque causa degli effetti del Contratto, il Subappaltatore si impegna fin d'ora a rimuovere dalla propria banca dati ogni dato e/o informazione relativi all'Appaltatore di cui disponga in ragione dell'esecuzione del Contratto, fatti salvi gli obblighi di conservazione di dati e/o di informazioni eventualmente prescritti dalla legge.

## **23 MANLEVA ED ASSICURAZIONI**

**23.1** Il Subappaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Appaltatore nei confronti di chiunque ne faccia richiesta, per danni direttamente o indirettamente causati, attribuibili o comunque connessi alla sua attività.

**23.2** Il Subappaltatore si assume, comunque, ogni e qualsiasi responsabilità in sede civile e penale nei confronti dell'Appaltatore, della Committente e di terzi in genere per tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose, nel corso o comunque in conseguenza delle prestazioni ad esso affidate con il presente Contratto.

**23.3** Il Subappaltatore ha consegnato all'Appaltatore copia della polizza sottoscritta con primaria Compagnia Assicurativa, a copertura dei danni diretti ed indiretti derivanti dall'esecuzione delle proprie prestazioni dedotte in Contratto con massimale RCT/RCO pari a euro 2.005.600,00 (euro Duemilionicinquemilaseicento/00); tale polizza dovrà restare in vigore per tutta la durata del presente Contratto.

## **24 RECESSO UNILATERALE**

L'Appaltatore si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento a mezzo raccomandata A/R o telefax da inviarsi al Subappaltatore con un preavviso di giorni 30 (trenta).

In tal caso l'Appaltatore riconoscerà al Subappaltatore per le prestazioni svolte sino alla data del recesso un importo pari al valore, a prezzi contrattuali, dell'attività regolarmente eseguita.

In caso di recesso, il Subappaltatore avrà l'obbligo di liberare immediatamente le aree oggetto del servizio.

## **25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**25.1** Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con effetto dalla stessa data in cui l'Appaltatore ne avrà data comunicazione al Subappaltatore, anche via e-mail o a mezzo fax, oltre che nei casi espressamente previsti in altri articolo del presente Contratto, nei casi seguenti:

- a) In caso di reiterate carenze e negligenze nell'espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Contratto, le cui gravità e frequenze compromettono l'esecuzione del Contratto stesso;
- b) Nel caso in cui il Subappaltatore non sia più in possesso dei requisiti di legge per l'affidamento e/o l'esecuzione in subappalto dei servizi, nonché la mancata consegna delle certificazioni attestanti il possesso di tali requisiti dopo 10 gg. dalla richiesta del Committente;
- c) Al verificarsi di gravi inadempienze da parte del Subappaltatore;
- d) In caso di insolvenza del Subappaltatore o qualora il Subappaltatore medesimo venga a trovarsi in una situazione di amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale comunque denominata;
- e) In caso di mutamento del soggetto/i esercitante il controllo sul Subappaltatore ai sensi dell'articolo 2353 del codice civile;
- f) In caso di violazione, da parte del Subappaltatore, del Modello organizzativo e/o del Codice Etico dell'Appaltatore;
- g) In caso di revoca di autorizzazione al subappalto;
- h) In caso di violazione delle previsioni contenute negli articoli 9 - Obblighi del Subappaltatore e 15 - Cessione del contratto - divieto di subappalto- incedibilità dei crediti;
- i) In caso di risoluzione, rescissione o recesso dal Contratto principale da parte della Committente;
- j) In caso di mancata consegna della Polizza assicurativa di cui all'articolo 23 o suo mancato rinnovo;
- k) In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui ai commi 9 e 9bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal DL 12 novembre 2010 n. 187, con contestuale informativa alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente.

**25.2** L'Appaltatore avrà inoltre diritto a risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. qualora in caso di inadempimento anche a solo una delle obbligazioni previste nel presente Contratto, il Subappaltatore non vi ponga rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di apposita diffida ad adempiere inviata per iscritto dall'Appaltatore.

**25.3** In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Appaltatore avrà diritto ad ottenere l'immediata disponibilità delle aree e dei luoghi dove il Subappaltatore esegue le prestazioni oggetto del Contratto e s'intenderà autorizzato a provvedere direttamente allo sgombero di mezzi e materiali di proprietà del Subappaltatore a spese e rischio del Subappaltatore stesso, trasportandoli anche in luogo non custodito.

**25.4** Resta inteso e convenuto che, nei casi di risoluzione di cui al presente articolo è fatto salvo ed impregiudicato ogni altro diritto dell'Appaltatore ai sensi di legge e/o del presente Contratto, ivi incluso quello di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, sia per quanto attiene il danno emergente sia per quanto riguarda il lucro cessante, secondo le disposizioni del codice civile in materia cui le Parti espressamente rinviando.

**25.5** Resta inteso che il presente Contratto cesserà di essere efficace qualora venga meno, per qualsiasi motivo, il contratto di appalto principale.

## **26 CONTROVERSIE**

Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione o comunque connesse al presente Contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del foro di Roma.

## **27 DIRITTO DI ISPEZIONE PRESSO IL SUBAPPALTATORE**

Fermo restando quanto già previsto nel presente Contratto, l'Appaltatore si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, ispezioni presso il Subappaltatore allo scopo di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni da questi assunte nel Contratto e il mantenimento dei requisiti di riservatezza e qualità e, in vista del miglior espletamento degli obblighi contrattuali, di fornire opportune istruzioni e prescrizioni senza che ciò possa costituire limitazione dell'autonomia del Subappaltatore e pertanto senza che venga mai meno la responsabilità del Subappaltatore di eseguire gli interventi posti a suo carico con il presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le norme di legge applicabili allo stesso.

## **28 MODIFICHE**

Il presente Contratto contiene integralmente tutte le pattuizioni intervenute fra le Parti in relazione al suo oggetto e supera ed annulla ogni precedente accordo, scritto o verbale, e/o ogni precedente impegno, anche unilaterale, fra esse concluso. Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta, a pena di nullità.

## **29 COMUNICAZIONI E REFERENTI CONTRATTUALI**

Allo scopo di garantire una maggiore celerità ed efficacia nei rapporti tra le Parti il Subappaltatore nomina, quale referente responsabile esclusivo ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, il Sig. Gabriele Stagi.

Da parte sua l'Appaltatore nomina, quale referente responsabile esclusivo ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, la Project Manager Grazia De Nigris.

Qualsiasi comunicazione dovuta e/o consentita dal presente Contratto si intenderà validamente effettuata se redatta in forma scritta ed indirizzata alle Parti mediante lettera raccomandata a./r., telefax, posta elettronica ai seguenti indirizzi ovvero ai diversi indirizzi che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra durante la vigenza del presente Contratto:

quanto all'Appaltatore:

ENGIE Servizi S.p.A.

Via Giacomo Matteotti, n° 129

50019 - Sesto Fiorentino (FI)

e-mail: grazia.denigris@engie.com

quanto al Subappaltatore:

GDS IMPIANTI S.R.L.

Via dei Calzolari, n° 6

55041 – LOC. LE BOCCHETTE – CAMAIORE (LU)

e-mail: g.stagi@gdsimpianti.com

## **30 MISCELLANEA**

**30.1** Il mancato esercizio da parte dell'Appaltatore ad uno o più dei diritti previsti in suo favore nel Contratto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi.

**30.2** Il Contratto ed i suoi allegati esauriscono ogni intesa tra le Parti relativamente all'oggetto del medesimo e sostituiscono ogni precedente accordo, sia scritto che orale, tra le Parti.

**30.3** In relazione al Contratto ciascuna Parte deve intendersi indipendente ed autonoma dall'altra ed in quanto tale non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte. Il Contratto non può essere interpretato come costitutivo di joint venture, società di fatto, rapporto fiduciario, di mandato o altro tra le Parti.

**30.4** Qualora per qualunque ragione, incluse innovazioni legislative o pattizie, una qualsiasi clausola contenuta nel Contratto sia o divenga invalida o inefficace, il resto del Contratto rimarrà perfettamente valido e le Parti dovranno prontamente avviare una negoziazione in buona fede al fine di sostituire la previsione nulla con analoga, ma valida previsione avente contenuto economico simile per entrambe le Parti.

**30.5** Nessuna modifica o integrazione del Contratto sarà valida se non apportata per iscritto di comune accordo tra le Parti.

\*\*\*\*\*

Firenze, 30/10/2018

L'APPALTATORE  
ENGIE Servizi S.p.A.  
Massimo Abate  
Procuratore  
(timbro e firma)

Firmato da: ABATE MASSIMO  
Emesso da: Namirial CA Firma Qualificata  
Ora/data firma: 30-10-2018 14:27:43  
Indirizzo IP: 194.59.209.254

IL SUBAPPALTATORE  
GDS IMPIANTI S.R.L.  
Gabriele Stagi  
Amministratore Unico  
(timbro e firma)

Firmato da: STAGI GABRIELE  
Emesso da: Namirial CA Firma Qualificata  
Ora/data firma: 30-10-2018 14:31:39  
Indirizzo IP: 195.120.194.242

Il Subappaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, dichiara:

- A) di avere attentamente letto, esaminato e valutato articolo per articolo, il contratto sopra esteso e di riconoscerlo come conforme alla propria volontà;
- B) di accettare tutti i patti, le condizioni, i termini e le modalità riportati nel contratto stesso;
- C) di accettare, conseguentemente, il contenuto di tutti articoli, che formano il Contratto - nessuno escluso - ed in particolare gli artt.:
- Oggetto del contratto (art. 3)
  - Termini di pagamento (art. 7.1)
  - Dichiarazioni, Obblighi e responsabilità del Subappaltatore (art. 9)
  - Garanzie (art. 10)
  - Penali (art. 14)
  - Cessione del contratto – Subappalto – Incedibilità dei crediti (art. 15)
  - Salute e sicurezza sul lavoro (art. 16)
  - Tutela dell'ambiente (art. 17)
  - Rispetto delle leggi, del Modello Organizzativo 231 e del Codice etico dell'Appaltatore (art. 18)
  - Divieto di concorrenza e rapporti con la Committente (art. 21)
  - Manleva ed assicurazioni (art. 23)
  - Recesso unilaterale (art. 24)
  - Risoluzione del contratto (art. 25)
  - Controversie (art. 26)
  - Miscellanea (art. 30)

Firenze, 30/10/2018

IL SUBAPPALTATORE  
GDS IMPIANTI S.R.L.  
Gabriele Stagi  
Amministratore Unico  
(timbro e firma)

---

Firmato da: STAGI GABRIELE  
Emesso da: Namirial CA Firma Qualificata  
Ora/data firma: 30-10-2018 14:31:39  
Indirizzo IP: 195.120.194.242